



# CITTA' DI MELENDUGNO

## Provincia di Lecce

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

<b>Seduta in data : 15/03/2019</b>		<b>Atto n. 1</b>	
<b>OGGETTO:</b>	<b>Modifica dello Statuto comunale in relazione alla Giunta. Art. 24 "Composizione e Nomina" e Art. 26 "Funzionamento della Giunta".</b>		

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno QUINDICI, del mese di MARZO, alle ore 15:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

All'appello nominale, risultano presenti:

			Presente
1	MARRA PIETRO	PRESIDENTE	S
2	POTI MARCO	SINDACO	S
4	PRETE ANNA ELISA	CONSIGLIERE	S
5	DORIA GIUSY	CONSIGLIERE	S
6	GALATI GIANCARLO	CONSIGLIERE	S
7	ROLLO ROBERTO	CONSIGLIERE	S
8	PETRACHI ANGELICA	CONSIGLIERE	S
9	CANDIDO SARA	CONSIGLIERE	S
10	SURDO PALMA GIUSEPPA	CONSIGLIERE	S
11	DIMA LUCA MARIA	CONSIGLIERE	S
12	RUSSO MAURO	CONSIGLIERE	N
13	DE GIUSEPPE MONICA	CONSIGLIERE	S
14	CAMASSA LAURA	CONSIGLIERE	S

S = Presenti n. 12 N = Assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr. ANTONICA ANTONIO

Partecipa l'assessore esterno

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

## Il Consiglio Comunale

### PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7-1997 è stato approvato lo Statuto del Comune di Melendugno;
- che lo stesso è stato in parte modificato con D.C.C. nn. 53-1999, 70-1999 ed 11-2010;

### PRESO ATTO:

- che l'attuale art. 24 "Composizione e nomina" così recita:

1. " La Giunta è composta dal Sindaco e da sei assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di competenza ed esperienza tecnica o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela o di affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale."

- che l' Art. 26 "Funzionamento della Giunta" così recita:

" 1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti dei singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno quattro componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. "

**CONSIDERATO** che la composizione numerica della giunta comunale ha subito negli anni diverse novelle normative ed in particolare:

- le disposizioni recate dall'art. 2, comma 185, della legge n. 191 del 2009, come integrato dall'art. 1, comma 2 della legge 26 marzo 2010, n. 42, che, hanno modificato l'art. 47 del decreto legislativo n. 267/00;

- da ultimo l' art. 1, comma 135, della legge n. 56/2014, che ha modificato l'art. 16, comma 17, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, il quale, alla lettera b), dispone "per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro";

**DATO ATTO** che, in via generale:

- la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia 'organi di governo' dei comuni rimessa, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
- per quanto concerne eventuali previsioni statutarie non adeguate ai limiti previsti dalla eventuale

sopravvenuta normativa statale, si fa rilevare che la disposizione statutaria, essendo incompatibile con le intervenute modifiche normative, non può trovare applicazione;

**CONSTATATA** pertanto la necessità di rivedere la composizione della Giunta Comunale;

**PRESO ATTO:**

- che la ratio del combinato disposto dei due suddetti articoli dello Statuto Comunale era quello di assicurare, in una assise composta da sette membri ( il sindaco + sei assessori), la presenza di oltre la metà dei componenti, permettendo in altri termini di avere una seduta valida in presenza della maggioranza “assoluta” dei membri ( metà, arrotondata all'unità superiore, +uno);
- che pertanto in una Giunta composta da 5 unità ( Sindaco + 4 assessori) la stessa finalità si ottiene, al netto degli arrotondamenti, prevedendo la presenza di 3 componenti tra cui il presidente;

**RITENUTO** pertanto opportuno rivedere il dettato normativo dello Statuto nei termini di cui sopra, anche per le finalità di snellimento delle procedure e di celerità dell'azione amministrativa;

**VISTO** l'art. 42 comma 1 lettera a) del TUEL;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale redatto a cura del servizio di stenotipia, con votazione unanime,

#### **DELIBERA**

Di apportare allo Statuto Comunale le seguenti modifiche:

1) all'art. 24 “**Composizione e nomina**” comma 1 la parola “*sei*” è sostituita dalla parola “*quattro*”;

2) all' art. 26 “**Funzionamento della Giunta**” comma 3 la parola “*quattro*” è sostituita dalla parola “*tre*”;

Di stabilire pertanto:

a) che il testo dell'art. 24 comma 1 dello Statuto Comunale, per come riformulato, è il seguente: “*1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.*”;

b) che il testo dell'art. 26 comma 3 dello Statuto Comunale, per come riformulato, è il seguente: “*3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.*”;

Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrazione Generale dr. Salvatore Gabrieli tutti gli adempimenti ed atti necessari e conseguenziali la presente modifica statutaria.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Dottore Marra Pietro

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dr. Antonica Antonio

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti

---